

**TABELLA RETRIBUZIONI IN VIGORE
DAL 1° SETTEMBRE 2007**

**CONTRATTO
COLLETTIVO
PROVINCIALE
DI LAVORO**

Operai di produzione

Categoria	Paga base	Ind.Terr. Settore	Anticipaz. E.E.T.	Ex indennità Contingenza	E.D.R.	Totale
Operaio 4°livello	5,09	1,26	0,34	3,01	0,06	9,76
Operaio 3°livello	4,73	1,17	0,32	3,00	0,06	9,28
Operaio 2°livello	4,26	1,06	0,28	2,99	0,06	8,65
Operaio 1°livello	3,64	0,92	0,24	2,96	0,06	7,82

PER GLI OPERAI ED IMPIEGATI
DIPENDENTI DELLE IMPRESE
EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI CREMONA
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L.

20 MAGGIO 2004

In vigore dal 01 Ottobre 2006

Stampato a cura
della Cassa Ediledi Mutualità ed Assistenza
della Provincia di Cremona.

Impiegati

Categoria	Paga base	Ex indennità Contingenza	Premio Produzione	E.D.R.	Anticipazione E.E.T.	Totale
1°Cat. sup. e Quadri	1.258,71	533,82	309,51	10,33	83,81	2.196,18
1°Categoria	1.132,83	529,63	276,19	10,33	75,42	2.024,40
2°Categoria	944,02	523,35	228,91	10,33	62,85	1.769,46
Assistente Tecnico	881,11	521,25	207,47	10,33	58,66	1.678,82
3°Categoria	818,16	519,16	190,67	10,33	54,47	1.592,79
4°Categoria	736,35	516,43	171,28	10,33	49,02	1.483,41
4°Categoria (1°impiego)	629,36	512,87	145,72	10,33	41,90	1.340,18

INDICE NUMERICO DEGLI ARTICOLI DEL CONTRATTO

ALLEGATO H)

Art. 1 -	Mercato del lavoro	pag.	2
Art. 2 -	Contrasto al lavoro irregolare	“	2
Art. 3 -	Categorie - Qualifiche - Minimi di paga base	“	3
Art. 4 -	Orario di lavoro	“	3
Art. 5 -	Indennità territoriale di settore e premio produzione impiegati	“	3
Art. 6 -	Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)	“	4
Art. 7 -	Indennità sostitutiva di mensa	“	6
Art. 8 -	Trasferta	“	6
Art. 9 -	Indennità per lavori speciali disagiati	“	8
Art. 10 -	Ferie	“	8
Art. 11 -	Formazione professionale	“	8
Art. 12 -	Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia	“	9
Art. 13 -	Cassa Edile	“	10
Art. 14 -	Modelli di denuncia e di versamento alla Cassa Edile	“	11
Art. 15 -	Quote di adesione contrattuale	“	11
Art. 16 -	Anzianità Professionale Edile - A.P.E.	“	12
Art. 17 -	Cassa integrazione guadagni	“	13
Art. 18 -	Diritti sindacali	“	13
Art. 19 -	Ambiente di lavoro	“	14
Art. 20 -	Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro	“	14
Art. 21 -	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di comparto produttivo (R.L.S.T.)	“	15
Art. 22 -	Previdenza complementare (PREVEDI)	“	16
Art. 23 -	Fondo Fallimento	“	17
Art. 24 -	Indumenti di lavoro	“	17
Art. 25 -	Norme di salvaguardia	“	18
Art. 26 -	Validità, decorrenza e durata	“	18

TABELLA RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2006

Operai di produzione

Categoria	Paga base	Ind.Terr. Settore	Anticipaz. E.E.T.	Ex indennità Contingenza	E.D.R.	Totale
Operaio 4°livello	4,84	1,26	0,15	3,01	0,06	9,32
Operaio 3°livello	4,50	1,17	0,14	3,00	0,06	8,87
Operaio 2°livello	4,05	1,06	0,12	2,99	0,06	8,28
Operaio 1°livello	3,46	0,92	0,10	2,96	0,06	7,50

Impiegati

Categoria	Paga base	Ex indennità Contingenza	Premio Produzione	E.D.R.	Anticipazione E.E.T.	Totale
1°Cat. sup. e Quadri	1.197,17	533,82	309,51	10,33	35,92	2.086,75
1°Categoria	1.077,45	529,63	276,19	10,33	32,32	1.925,92
2°Categoria	897,87	523,35	228,91	10,33	26,94	1.687,40
Assistente Tecnico	838,03	521,25	207,47	10,33	25,14	1.602,22
3°Categoria	778,16	519,16	190,67	10,33	23,34	1.521,66
4°Categoria	700,35	516,43	171,28	10,33	21,01	1.419,40
4°Categoria (1°impiego)	598,59	512,87	145,72	10,33	17,96	1.285,47

ASSISTENZE

A decorrere dalla data del 1° ottobre 2006 la percentuale massima a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del Fondo Malattia viene stabilita nella misura dello 0,75%.

Nel contempo le Parti sottoscritte concordano l'adeguamento delle prestazioni giornaliera in misura fissa per i primi tre giorni di carenza malattia.

Pertanto, a partire dalla predetta data del 1° ottobre 2006, agli aventi diritto, sarà erogato un importo pari al 70% della paga giornaliera in atto alla data della sottoscrizione del presente Accordo.

Tale prestazione è riconosciuta sulla base della certificazione medica, per un massimo di 14 giorni nell'arco di un anno, con esclusione delle malattie cadenti nella giornata di lunedì.

Confermando l'Accordo sindacale provinciale del 24 aprile 1974, si conviene che a decorrere dal 1° ottobre 2006 il contributo della mutualizzazione dell'indennità di trasporto a carico dei datori di lavoro è stabilito nella misura massima dello 0,80%.

Le Parti convengono inoltre che dalla predetta data del 1° ottobre 2006 la misura dell'indennizzo chilometrico erogato dalla Cassa Edile agli aventi diritto, viene elevata da euro 0,14 ad euro 0,15 al Km. .

A decorrere dal mese di ottobre 2006, l'articolo 16, primo comma, del Regolamento Operativo della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona è così sostituito:

“Ai sensi dell'art.7 dello Statuto possono fruire delle prestazioni gestite dalla Cassa Edile soltanto gli operai iscritti alla Cassa medesima, relativamente ai quali risultino regolarmente versati nei sei (6) mesi precedenti o postumi la data di inizio dell'evento assistibile, i contributi e gli accantonamenti previsti dai Contratti Nazionali ed Accordi Integrativi vigenti, corrispondenti ad almeno 800 ore utili, salvo nei casi particolari da esaminare, di volta in volta, dal Comitato di Presidenza”.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Nell'ambito dell'attuazione dell'istituto della trasferta, come previsto dall'Accordo Nazionale del 23 marzo 2006, le Parti sottoscritte si impegnano, in caso di necessità, ad assumere le necessarie decisioni per garantire la sostenibilità della gestione finanziaria della locale Cassa Edile.

A) -	Tabella per la determinazione E.E.T	pag.	19
B) -	Accordo Provinciale per la regolamentazione dell'aliquota premiale A.P.E	“	21
C) -	Accordo Provinciale 9 luglio 1998 (Costituzione R.L.S.T. di comparto produttivo)	“	24
D) -	Accordo Provinciale 11 Dicembre 2003 (Modalità applicative dell'art. 19 del C.C.P.L. 9 Luglio 1998)	“	27
E) -	Accordo Provinciale 9 Luglio 2003 (Mutualizzazione oneri previdenza Complementare e soppressione oneri APE straordinaria)	“	31
F) -	Accordo Provinciale 13 Giugno 2007 (Disciplina del Fondo Fallimento)	“	33
G) -	Assistenze	“	35
H) -	Tabelle retribuzioni orarie e mensili operai e impiegati	“	36

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI
ED IMPIEGATI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI
ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CREMONA,
INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO 20 MAGGIO 2004.**

Addì , 03 ottobre 2006, in Cremona

tra

L'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ANCE CREMONA rappresentata dal Presidente Geom. Carlo Beltrami, assistito dall'Arch. Laura Maria Secchi, dal Geom. Fabio Galligani, dal Sig. Sergio Piazzzi, dal Geom. Dario Dendena, dal Dr. Agostino Melega e dal Dr. Mauro Maffezzoni

e

Le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona costituite da , in ordine alfabetico :

- La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. UIL
- rappresentata dal Segretario Provinciale, Dr. Vito Panzarella;
- La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. CISL
- rappresentata dal Segretario Provinciale, Sig. Enrico Guaragna;
- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. CGIL
- rappresentata dal Segretario Provinciale, Sig. Luigi Foglio;

visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 Maggio 2004 e in particolare l'art. 38 del contratto medesimo, nonché l'Accordo Sindacale Nazionale del 23 Marzo 2006 , sottoscritto dalle competenti Organizzazioni nazionali di categoria

si è convenuto quanto segue

per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 20 maggio 2004, da valere per tutto il territorio della provincia di Cremona, per tutte le imprese che svolgono lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. e per i lavoratori da essi dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Il Comitato di Presidenza, nel sovrintendere sul decorso delle pratiche legali, potrà disporre anche eventuali procedure aggiuntive i cui costi saranno compartecipati dal Fondo.

La Cassa Edile allorché il credito rivendicato venga ammesso allo stato passivo del fallimento o qualora il Comitato di Presidenza lo classifichi come inesigibile, previo il parere dei legali dell'Ente, darà successiva comunicazione ai lavoratori interessati allegando un modulo di richiesta pre-compilato per accedere al Fondo.

Il lavoratore, o i suoi aventi diritto, potranno esercitare il "diritto di anticipo" a carico del Fondo solo a seguito della comunicazione dell'Ente di ammissione al fallimento o di decretata inesigibilità del credito facendo pervenire, entro nove (9) mesi dalla data di comunicazione di accessibilità al Fondo, detto modulo di richiesta debitamente sottoscritto per l'anticipo delle spettanze rivendicate.

La Cassa Edile acquisita la richiesta e verificata la sussistenza, riconoscerà ai lavoratori interessati, attingendo dal Fondo costituito, alle scadenze delle liquidazioni generali, un importo calcolato in riferimento al totale registrato come ACCANTONAMENTO quale anticipazione complessiva delle quote maturate sia di ACCANTONAMENTO che di APE.

Tale anticipazione verrà così calcolata:

1. per un importo maturato fino a € 200,00 - rimborso completo del valore registrato
2. per un importo maturato (nel semestre di riferimento) superiore a € 200,00 - € 200,00 + il 50% della differenza del valore registrato per i lavoratori iscritti alla Cassa edile di Cremona con anzianità fino a 5 anni
3. per un importo maturato (nel semestre di riferimento) superiore a € 200,00 - € 200,00 + il 90% della differenza del valore registrato per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Cremona con anzianità superiore a 5 anni

per il riconoscimento dell'assistenza, il requisito è di 800 ore denunciate e non versate alla Cassa Edile di Cremona.

Successivamente la Cassa Edile quando le pratiche giudiziali o stragiudiziali effettuate per il recupero del credito andranno a buon fine riconoscerà al lavoratore interessato la differenza tra il totale registrato e l'anticipazione erogata, mentre con la parte restante reintegrerà il fondo costituito.

Il Fondo inizierà l'azione di anticipazione delle spettanze dovute ai lavoratori interessati per tutte le pratiche in essere e future a far data dal 1° aprile 2004 .

Letto, confermato e sottoscritto.

ACCORDO PROVINCIALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL FONDO FALLIMENTO

Cremona, 13 Giugno 2007

Le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona:

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini e del Legno - FeNEAL-UIL
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA - CISL
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini FILLEA-CGIL

e

l'Associazione Costruttori ANCE Cremona

visto

il verbale di accordo, 3 ottobre 2006, per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del c.c.n.l. 20 maggio 2004

convengono e stipulano quanto segue

con riferimento all'art. 22 del vigente c.c.p.l. le Parti confermano l'istituzione presso la Cassa Edile di Cremona di un Fondo denominato "Fondo Fallimento" avente scopo di sostituirsi all'impresa nel pagamento delle spettanze ai lavoratori, o ai loro aventi diritto, in caso di fallimento della stessa o di inesigibilità del credito da parte dell'Ente.

Tutto ciò premesso le Parti sottoscritte approvano il seguente regolamento.

La Cassa Edile se tutto l'iter delle procedure legali necessarie per il recupero delle spettanze dovute al lavoratore dalle imprese inadempienti ha avuto esito negativo, valuterà, in considerazione della vigente legislazione in merito, se presentare istanza di fallimento o eventuale insinuazione "tempestiva/tardiva" presso il Tribunale competente.

Se la natura giuridica dell'impresa, l'entità degli importi o altre motivazioni non permettessero tali azioni, l'Ente classificherà il credito come inesigibile.

Articolo 1 MERCATO DEL LAVORO

Premesso che:

- Si concorda di realizzare nell'ambito delle materie e delle politiche delegate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore l'istituzione di un sistema di concertazione e di informazione;
- Si ribadisce che il sistema di concertazione e di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale;
- Ferma restando l'autonomia delle singole Parti, si conviene che il sistema di concertazione e di informazione debba perseguire gli obiettivi individuati dalla contrattazione collettiva di settore;
- Nel quadro di quanto sopra premesso le parti stipulanti, nell'intento di favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro nel settore, all'interno degli strumenti territoriali di collocamento, nonché di formulare opportune proposte circa gli interventi formativi che si rendessero necessari, avvalendosi del ruolo dell'Ente Scuola, concordano di dare attuazione ad un sistema (sperimentale) di rilevazione sulle disponibilità di manodopera da inserire nel settore, fruendo dell'attività e del ruolo dell'Ente Scuola.

Il contributo complessivo a carico dei datori di lavoro per la gestione del predetto sistema da parte dell'Ente Scuola è fissato nella **misura massima dello 0,225%** da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, E.D.R. incluso.

Detta percentuale deve essere versata, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona unitamente alle altre percentuali contributive e dovute al medesimo Ente.

Articolo 2 CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

Le Parti, nel novero delle azioni condivise e concordate al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare, e a tutela della legalità nei rapporti di lavoro, si impegnano congiuntamente, all'aggiornamento del Protocollo d'Intesa per la sicurezza e legalità dei cantieri.

Articolo 3

CATEGORIE - QUALIFICHE - MINIMI DI PAGA BASE

Le categorie e le qualifiche dei lavoratori del settore edile sono determinate secondo i criteri previsti dall'art.77 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Inoltre saranno inquadrati nel 3° livello (operai specializzati):

- Gli operai adibiti periodicamente a svolgere mansioni polivalenti, anche di 3° livello, pur se tali mansioni non risultassero quantitativamente prevalenti sul complesso delle attività loro assegnate;
- Gli autobetonieristi, auto gruisti, autotrenisti nonché i conduttori di autoarticolati e di autocarri con portata superiore agli 80 quintali;
- I minimi di paga base oraria per gli operai e gli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono riportati negli allegati A e B del predetto C.C.N.L. come modificati dall'Accordo Nazionale 23 marzo 2006.

Articolo 4

ORARIO DI LAVORO

La durata settimanale dell'orario normale contrattuale di lavoro per tutti i mesi dell'anno viene stabilita in **40 ore settimanali** ripartite su cinque giornate, con esclusione del sabato.

Per quanto riguarda le ore prestate in eccedenza alle 40 ore settimanali, le stesse, oltre che avere carattere di eccezionalità, devono essere concordate preventivamente con i Rappresentanti Sindacali Aziendali.

Articolo 5

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO PRODUZIONE IMPIEGATI

In attuazione delle previsioni di cui al punto 3, primo comma dell'Accordo Sindacale Nazionale 23 marzo 2006, relativamente al conglobamento nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione degli importi dell'Elemento Economico Territoriale, le Parti sottoscritte concordano quanto segue:

- A far data dal **01 Ottobre 2006**, data di decorrenza del presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Cremona, gli importi in essere alla data del 30 settembre 2006 dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) per i **dipendenti operai** vengono conglobati negli importi dell'Indennità Territoriale di Settore.

Edile agli effetti del calcolo delle percentuali per gratifica natalizia e ferie, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento per le festività di cui all'art. 18 del CCNL 29 gennaio 2000. Il predetto contributo include la percentuale dello 0,01% da attribuire alla Cassa Edile a titolo di rimborso degli oneri di gestione del Fondo.

5. Entro il mese di maggio 2004 le Parti sottoscritte si incontreranno per verificare lo stato di adesione degli operai e degli impiegati al sistema di previdenza complementare ed assumere le conseguenti determinazioni, anche in ordine alla rispondenza della percentuale contributiva, posta a carico delle imprese, alle effettive esigenze del Fondo. Qualora le Parti constatassero l'effettivo mancato avvio del sistema di previdenza complementare, la contribuzione al Fondo di mutualizzazione della percentuale a carico delle imprese riferita alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR sarà sospesa. Nell'ipotesi in cui il Fondo PREVEDI non trovasse attuazione, le Parti concorderanno la destinazione delle risorse eventualmente accumulate.
6. Nel periodo che precede l'entrata in vigore delle disposizioni del presente Accordo sulla mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare, il rimborso alle imprese degli oneri conseguenti all'adesione volontaria al "PREVEDI" da parte degli operai, verrà effettuato dalla Cassa Edile, secondo le modalità all'uopo stabilite dall'Ente stesso, attingendo le risorse necessarie dal soppresso Fondo APES

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO E)

ACCORDO PROVINCIALE SULLA MUTUALIZZAZIONE DEGLI ONERI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEFINITIVA SOPPRESSIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA DELL'APE STRAORDINARIA

In Cremona, addì 9 luglio 2003

Il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Cremona - Ance Cremona

e

le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona, costituite da, in ordine alfabetico:

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini e del Legno - FeNEAL-UIL
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA - CISL
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini FILLEA-CGIL

Convengono e stipulano quanto segue

1. A decorrere dal 1° giugno 2003 l'aliquota contributiva dello 0,50% a carico delle imprese, di cui al Verbale di Accordo del 15 novembre 2002 sottoscritto dalle stesse Parti stipulanti, da versare alla Cassa Edile di Cremona, è definitivamente soppressa contestualmente alla chiusura del Fondo per la gestione dell'APES alla data del 31 maggio 2003.
2. Costituzione, presso la Cassa Edile di Cremona, di un apposito Fondo per attuare nuovi servizi a favore di imprese e degli operai, a partire dal 1° gennaio 2004 con particolare riferimento al Fondo che contribuisca a rimborsare l'importo della percentuale a carico delle imprese riferita alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a seguito dell'adesione volontaria al sistema di previdenza integrativa di settore (PREVEDI) da parte dell'operaio iscritto alla Cassa Edile.
3. È comune intendimento delle Parti sottoscritte che al Fondo che si andrà a costituire, come previsto dal precedente punto, debbono essere destinati gli eventuali avanzi di gestione e /o di riserve risultanti alla data del 1° gennaio 2004 del soppresso Fondo APES.
4. Al finanziamento del Fondo di cui al precedente punto 2. si provvederà con un contributo posto a carico dei datori di lavoro e fissato, con decorrenza 1° gennaio 2004 nella misura dello 0,15% da calcolarsi sulla retribuzione denunciata alla Cassa

Detta indennità risulterà pertanto dalla predetta data del 01 Ottobre 2006 nei valori di seguito indicati:

QUALIFICHE	INDENNITA' TERRITORIALE (quote orarie)
Operaio di 4° livello (lavori speciali)	1,26
Operaio di 3° livello (specializzato)	1,17
Operaio di 2° livello (qualificato)	1,06
Operaio 1° livello (comune)	0,92

- A far data dal **01 ottobre 2006**, data di decorrenza del presente Accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Cremona, gli importi in essere alla data del 30 settembre 2006 dell'Elemento Economico Territoriale per i **dipendenti impiegati** vengono conglobati negli importi del premio di produzione.

Detto premio risulterà pertanto dalla predetta data del 01 ottobre 2006 nei valori di seguito indicati :

QUALIFICHE	PREMIO DI PRODUZIONE (valori mensili)
1° Cat. Super e quadri	309,51
1° Categoria	276,19
2° Categoria	228,91
Assistente tecnico	207,47
3° Categoria	190,67
4° Categoria	171,28
4° Categoria 1° impiego	145,72

Articolo 6 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.)

In conformità all'Accordo nazionale del 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dall'Accordo territoriale 23 luglio 1993, dalla Legge 23 maggio 1997 n°135 e dagli articoli 38 e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale, la cui incidenza sui vari istituti è quella stabilita dal C.C.N.L. vigente, le Parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Cremona, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori :

- Numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
- Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile;
- Monte salari denunciato alla Cassa Edile.

I dati necessari all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sono acquisiti dalle rilevazioni statistiche degli Enti Paritetici e di altri Centri di monitoraggio.

Le parti concordano di utilizzare, nell'arco di vigenza del presente accordo, tutti o in parte degli indicatori previsti o di sostituirli a seconda dell'importanza che questi possano assumere per la verifica dell'andamento complessivo del settore.

La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art.38 e dell'art.46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, da valere dal 01.10.2006 al 31.08.2007, sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato 1) al presente Accordo, del quale forma parte integrante. L'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima del 3% dei minimi di paga in vigore al 1° marzo 2006, come stabilito dal punto 1) del terzo paragrafo dell'Accordo sindacale nazionale 23 marzo 2006.

La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art.38 e dell'art.46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, da valere per i periodi successivi al 31 agosto 2007, sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato 2) al presente Accordo, del quale forma parte integrante. L'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore all'ulteriore misura massima del 4% dei predetti minimi.

Le tabelle allegate al presente Accordo determinano l'elemento economico territoriale con riferimento al 3° livello. Per gli altri livelli, l'elemento economico territoriale viene determinato per mezzo alla parametrizzazione prevista dal C.C.N.L.

Gli importi orari massimi definiti in via presuntiva, sulla base dei dati parziali degli indicatori considerati, sono quelli di seguito riportati:

DAL 01 OTTOBRE 2006		DAL 01 SETTEMBRE 2007	
LIVELLO CONTRATTUALE		LIVELLO CONTRATTUALE	
OPERAI :		OPERAI :	
4° livello	Euro 0,15 orarie	4° livello	Euro 0,34 orarie
3° livello	Euro 0,14 orarie	3° livello	Euro 0,32 orarie
2° livello	Euro 0,12 orarie	2° livello	Euro 0,28 orarie
1° livello	Euro 0,10 orarie	1° livello	Euro 0,24 orarie
IMPIEGATI :		IMPIEGATI :	
7° livello	Euro 35,92 mensili	7° livello	Euro 83,81 mensili
6° livello	Euro 32,32 mensili	6° livello	Euro 75,42 mensili
5° livello	Euro 26,94 mensili	5° livello	Euro 62,85 mensili
4° livello	Euro 25,14 mensili	4° livello	Euro 58,66 mensili
3° livello	Euro 23,34 mensili	3° livello	Euro 54,47 mensili
2° livello	Euro 21,01 mensili	2° livello	Euro 49,02 mensili
1° livello	Euro 17,96 mensili	1° livello	Euro 41,90 mensili

9. Il Fondo per la sicurezza finalizzato alla copertura dei costi per l'attività dei RLST e dei RLS aziendali, secondo quanto previsto dal punto 4) dell'Allegato D) al CCPL è gestito amministrativamente dalla Cassa Edile in base alle direttive di un "Comitato di Indirizzo" appositamente istituito da parte del CdG della Cassa Edile stessa, composto da quattro membri rispettivamente in rappresentanza del Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Cremona e delle Federazioni provinciali di Cremona della Feneal UIL, della Filca CISL e della Fillea CGIL. Tale Comitato definisce il ruolo di consulente amministrativo del Direttore della Cassa Edile di Cremona e le spettanze di gestione della Cassa Edile stessa nei termini e nelle quantità indicate dalla specifica intesa tra le parti sociali che è allegata e parte integrante del presente Accordo (Allegato 1). Il Comitato di indirizzo si riunisce periodicamente almeno una volta al trimestre.

Letto, confermato e sottoscritto

7. Per lo svolgimento delle loro funzioni i RLST hanno diritto di accesso ai luoghi di lavoro e lo esercitano secondo le seguenti modalità:
- verificano preventivamente, consultando gli elenchi depositati presso il CPT, che nell'impresa non sia stato eletto il RLS;
 - prendono preventivamente contatto documentato con il titolare o legale rappresentante dell'azienda per concordare data ed orario indicativo della visita. In caso di inottemperanza dell'impresa, il RLST può comunque svolgere l'esame dell'ambiente di lavoro, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra;
 - chiedono all'impresa che, in occasione della visita, gli venga messa a disposizione la documentazione aziendale prevista dai D.Lgs. 626/94 e 494/96 e successive modifiche;
 - chiedono all'azienda di far presenziare alla visita il proprio Responsabile ai servizi di sicurezza;
 - di fronte a richieste di intervento urgente da parte dei lavoratori, i RLST effettuano tempestivamente la visita, previa comunicazione della data e dell'orario all'azienda o al suo Responsabile.

I RLST operano secondo un piano di lavoro predisposto, preferibilmente a livello mensile, sulla base delle richieste dei lavoratori, delle OO.SS. e delle imprese. Tale piano di lavoro, consegnato al Coordinatore del CPT, consentirà di pianificare l'attività di visita del CPT e del RLST evitando sovrapposizioni. L'eventuale ripetizione della visita in un luogo di lavoro entro un breve periodo di tempo dovrà essere giustificata da particolari situazioni o richieste di intervento.

I RLST per ogni visita stendono un Verbale e ne consegnano copia ai lavoratori ed all'impresa.

I RLST, mensilmente, redigono un rapporto della loro attività che, corredato delle copie dei Verbali delle visite effettuate, consegnano al CPT.

Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al CPT - Ente individuato quale Organismo Paritetico Provinciale - in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro 3 giorni, ovvero entro 10 giorni nei casi particolarmente complessi. Ogni controversia relativa al presente Accordo va segnalata alle Organizzazioni stipulanti.

Per qualunque motivo e/o causa che dovesse incidere nello svolgimento della loro funzione, i RLST rimettono la questione al CPT tramite le OO.SS.LL.

8. Per lo svolgimento delle proprie funzioni i RLST utilizzano un apposito locale adeguatamente attrezzato ad uso ufficio presso una delle sedi dei tre enti paritetici di Cremona, nonché uno spazio in adiacenza allo "sportello polifunzionale" di Crema.

Le Parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T., così come specificato nelle rispettive tabelle, è coerente con la vigente disciplina contemplata dalla Legge 23 maggio 1997 n°135, in materia di erogazioni retributive di cui siano incerti l'ammontare in funzione della quale è riconosciuta la sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta "decontribuzione" sugli importi erogati a questo titolo. (ALLEGATO A)

Articolo 7 INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

La quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene fissata in:

- Euro 6,50 dal 1° Ottobre 2006
- Euro 6,90 dal 1° Settembre 2007

Per gli impiegati la quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa viene fissata in:

- Euro 5,40 dal 1° Ottobre 2006
- Euro 5,80 dal 1° Settembre 2007

Detta indennità verrà corrisposta **per le giornate di effettiva presenza al lavoro**, con un minimo di 4 ore lavorative.

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale dell'accantonamento per ferie e gratifica natalizia, prevista dall'art.18 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 per gli operai. L'indennità in parola **non è dovuta** al dipendente al quale vengano rimborsate le spese per il vitto.

Articolo 8 TRASFERITA

Con riferimento all'art.21 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 l'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, situato oltre i 5 Km., misurati partendo dalla sede dell'impresa, ha diritto a percepire una indennità giornaliera, oltre il rimborso delle spese viaggio (come da tabella Aci) a partire dal primo chilometro, **qualora l'impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri**.

Detta indennità è stabilita nelle seguenti misure:

da	5 km.	a	15 km.	13%
oltre	15 km.	Fino a	30 km.	15%
oltre	30 km.	Fino a	40 km.	17%
oltre	40 km.	Fino a	60 km.	19%
oltre	-	i	60 km.	22%

Agli operai che si trovano ad essere comandati a prestare il proprio lavoro in regime di trasferta è dovuto, **in alternativa** all'indennità sostitutiva di mensa, il pagamento delle spese per il vitto (pasto) da parte del datore di lavoro, sino alla concorrenza dell'importo massimo giornaliero di euro 10,80 oltre la diaria nelle seguenti misure:

da	5 km.	a	15 km.	4%
oltre	15 km.	Fino a	30 km.	6%
oltre	30 km.	Fino a	40 km.	8%
oltre	40 km.	Fino a	60 km.	10%
oltre		i	60 km.	13%

Il pagamento del pasto è subordinato alla presentazione di **idonea documentazione fiscale** da parte dell'operaio al proprio datore di lavoro.

La liquidazione all'operaio delle spese per il vitto dovrà essere effettuata dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione del periodo di paga a cui tali spese si riferiscono.

Gli operai a cui il datore di lavoro affida il compito di **condurre il veicolo aziendale adibito al trasporto del personale sul luogo di lavoro** hanno diritto all'applicazione dell'indennità giornaliera di trasferta nelle seguenti misure:

- **Con pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa:**

da	5 km.	a	15 km.	13%
oltre	15 km.	Fino a	30 km.	15%
oltre	30 km.	Fino a	40 km.	17%
oltre	40 km.	Fino a	60 km.	19%
oltre	-	i	60 km.	22%

- **Con pagamento del pasto:**

da	5 km.	a	15 km.	4%
oltre	15 km.	Fino a	30 km.	6%
oltre	30 km.	Fino a	40 km.	8%
oltre	40 km.	Fino a	60 km.	10%
oltre		i	60 km.	13%

Le misure delle suddette diarie vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

L'operaio che percepisce diarie di cui al presente articolo ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio lavoro.

La diaria non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga favorito da un avvicinamento alla sua residenza o dimora abituale che comporti un effettivo vantaggio.

L'effettivo vantaggio deve intendersi attuato quando l'operaio venga comandato a prestare il proprio lavoro in un cantiere diverso per il quale è stato assunto, che risulti situato nel raggio di circa 5 chilometri dal confine del Comune di residenza o di effettiva dimora del lavoratore.

3. Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Cremona in cui non siano stati eletti RLS aziendali, le Federazioni Provinciali della Feneal UIL, della Filca CISL e della Fillea CGIL designano, congiuntamente, i due RLST sulla base di criteri di professionalità. La nomina dei RLST è ratificata con voto segreto dai lavoratori delle imprese interessate; i Segretari Generali di Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL di Cremona redigono uno specifico Verbale di sintesi delle votazioni che, a sua volta, trasmettono al Comitato di Gestione del CPT (da ora in poi CPT) e, per suo tramite, alle imprese interessate.
4. I RLST, prima di iniziare lo svolgimento del proprio incarico, devono frequentare un adeguato corso di formazione in materia di sicurezza in edilizia progettato dal CPT che ne programma i successivi aggiornamenti.
5. La durata dell'incarico di RLST è di tre anni salvo nuove e diverse disposizioni di legge o contrattuali. Su sollecitazione dei lavoratori interessati, le OO.SS.LL. possono revocare il mandato ai RLST anche prima della scadenza. Ognuna delle parti firmatarie del presente Accordo che rilevi violazioni che costituiscano causa di decadenza dall'incarico di RLST informano tempestivamente il CPT che riunirà tempestivamente il proprio CdG per valutare la situazione evidenziata. La violazione di quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e di qualsiasi norma del presente Accordo comporta la decadenza dall'incarico di RLST. In particolare decade dall'incarico il RLST che violi l'obbligo di fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e della documentazione ricevuta o consultata in base a quanto disposto dal D.Lgs. 626/94, violi il segreto industriale, oppure svolga attività sindacale nell'espletamento delle sue funzioni, ovvero utilizzi la propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.
6. I RLST esercitano le attribuzioni conferitegli dal D.Lgs. 626/94, dal D.Lgs. 242/96, dal D.Lgs. 494/96, dal D.Lgs. 528/99, dal DPR 222/03, dal D.Lgs. 235/03 e dalle normative contrattuali e di legge vigenti, attenendosi alle modalità operative di seguito sintetizzate:
 - a) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, nonché in ordine ai "piani di sicurezza e coordinamento" ed al "piano generale di sicurezza ed a loro eventuali significative modifiche" (D.Lgs 494/96);
 - b) sono consultati sulla designazione degli addetti al servizio di sicurezza;
 - c) ricevono, almeno dieci giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori le informazioni e la documentazione aziendale circa la valutazione dei rischi e le misure preventive relative, nonché quelle inerenti le sostanze pericolose, le macchine, gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
 - d) promuovono l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - e) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - f) inoltrano proposte in merito all'attività di prevenzione ed informano i Responsabili delle aziende dei rischi individuati nel corso della loro attività.

**ACCORDO PROVINCIALE PER LA DEFINIZIONE
DELLE ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
E L'INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
DEL RLST**

In data odierna, 11 dicembre 2003, presso la Sede del Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Cremona, in Corso V.Emanuele 28 - si sono incontrati:

- Il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Cremona in persona del Presidente Geom. Carlo Beltrami, assistito dal Direttore Dr Agostino Melega;
- La Feneal UIL - Federazione Provinciale di Cremona in persona del Segretario Responsabile Sig. Vito Panzarella;
- La Filca CISL - Federazione Provinciale di Cremona in persona del Segretario Generale Sig. Gian Luigi Brignoli;
- La Fillea CGIL - Federazione Provinciale di Cremona in persona del Segretario Generale Sig. Pierluigi Romagnoli;

per definire l'applicazione dell'art.20 relativo al "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale" (di seguito denominato RLST) del Contratto Collettivo di Lavoro per gli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Cremona, integrativo del CCNL 29 gennaio 2000 (di seguito denominato CCPL).

Dopo ampia ed approfondita discussione le parti convengono quanto segue:

1. La decorrenza e la durata del presente Accordo è datata dal 1° novembre 2003 al 31 ottobre 2006 e si intende ulteriormente rinnovata per il triennio successivo qualora non venga esplicitamente disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Vista l'evoluzione del settore e l'andamento del fondo per la sicurezza istituito presso la Cassa Edile, considerata la generale esigenza del settore di promuovere il massimo di iniziative possibili in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'Allegato D) al CCPL, per le imprese o unità produttive iscritte alla Cassa Edile di Cremona al cui interno non sia stato nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) si provvede all'applicazione delle vigenti normative contrattuali e di legge mediante la designazione di due RLST che svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento a dette imprese.

**Articolo 9
INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI**

Agli operai addetti ai lavori di bitumatura ed asfaltatura, intendendo come tali quelli adibiti allo spandimento a spruzzo di materiali bituminosi o catramosi (spanditori, posatori ed asfaltisti) nonché gli addetti agli impianti di preparazione di conglomerati bituminosi, verrà corrisposta **una indennità pari al 20%** da calcolarsi sugli elementi della paga globale di fatto, escluso l'accantonamento della percentuale per ferie e gratifica natalizia alla Cassa Edile.

L'indennità in oggetto verrà corrisposta soltanto per le ore effettivamente prestate per le attività sopradette.

La stessa maggiorazione verrà corrisposta anche per gli operai dipendenti da imprese che operano nel settore della costruzione, fuori dai centri abitati di linee elettriche e telefoniche, aeree e sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

**Articolo 10
FERIE**

Le parti convengono che le quattro settimane di ferie previste dall'art.15 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 saranno usufruite dagli aventi diritto, con le seguenti modalità :

- **Tre settimane** consecutive nel periodo giugno-agosto
- **Una settimana** da concordarsi a livello di impresa con i lavoratori

Il periodo di godimento delle tre settimane consecutive di ferie dovrà essere concordato preventivamente, fra l'impresa ed i lavoratori, entro il mese di aprile di ogni anno.

**Articolo 11
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Le parti concordano che la formazione professionale è una componente essenziale per contribuire a migliorare la professionalità dei lavoratori già occupati o da inserire nel settore.

In tal senso la Scuola Edile Cremonese rappresenta la struttura operativa a cui le parti affidano il compito di promuovere, programmare e gestire l'attività formativa del settore.

Pertanto oltre che a confermare i programmi formativi già avviati, sia verso i giovani che al termine della scuola dell'obbligo vogliono entrare nel mondo del lavoro, con adeguato programma tecnico-professionale, che verso le maestranze già inserite nel settore edile con corsi di qualificazione e specializzazione, le parti ritengono di conferire all'Ente Scuola il compito di programmare nuove attività che amplino il campo dei soggetti interessati, anche sulla base di indicazioni ed esigenze espresse dalle Imprese

Il contributo a carico dei datori di lavoro, previsto dall'art.91 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 per le Scuole Professionali Edili è stabilito nella **misura massima complessiva del 1%**.

Detto contributo è da computare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, EDR incluso e da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, unitamente alle altre percentuali contributive dovute alla Cassa Edile, alla quale è stata affidata l'esazione del contributo stesso.

Le parti firmatarie intendono avvalersi di ogni strumento previsto dalle disposizioni legislative statali, Regionali e Provinciali, come pure della normativa della Comunità Europea, al fine di favorire l'ingresso e la permanenza nel settore delle nuove leve.

Per i lavoratori studenti iscritti ai Corsi Professionali o di Studio strettamente collegati al settore edile, verranno concessi **permessi retribuiti con un massimo di 104 ore nel corso dell'anno**, per la preparazione specifica o la frequenza ai corsi.

Articolo 12

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

A norma dell'art.18 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva dal 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art.24 del predetto C.C.N.L.

La suddetta percentuale del 18,50% risulta così composta:

- Ferie 8,50%
- Gratifica natalizia 10,00%

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia,

- illustrazione delle azioni sviluppate in autonomia e/o in accordo con i tecnici degli organismi paritetici territoriali;
- elenco dei suggerimenti forniti ai responsabili di impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs 626/94.

3) Rapporto di lavoro, compensi del RLST e regolamento operativo

Le parti convengono di demandare ad un gruppo di lavoro il necessario approfondimento tecnico normativo, da concludersi entro il 31 Dicembre 1998, al fine di determinare il corretto inquadramento giuridico del RLST ed il suo compenso, anche in riferimento ad eventuali pareri emessi dal competente Ministero del Lavoro.

4) Oneri e finanziamenti

Si prevede la costituzione di un fondo specifico presso la locale Cassa Edile finalizzato alla copertura dei costi per l'attività del RLST e per quelli di azienda.

Il fondo sarà alimentato mediante l'istituzione di **un contributo dello 0,15%** a carico di tutte le imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Cremona con decorrenza **1° Luglio 1998** da calcolarsi sullo stesso imponibile contributivo della stessa Cassa Edile.

Il fondo di cui sopra servirà quindi per:

- retribuire l'attività del RLST
- pagare le spese collegate all'attività del RLST (materiale informativo, trasporto, rimborsi, copertura assicurativa aggiuntiva ecc.);
- rimborsare le imprese, nelle quali sia stato eletto o designato il Rappresentante lavoratori per la sicurezza (RLS), degli oneri derivanti dalle ore utilizzate dallo stesso, nell'ambito dei singoli dettati contrattuali, per l'espletamento dell'attività, purchè le imprese stesse risultino in regola con i versamenti e gli accantonamenti presso la Cassa Edile e con tutto quanto sia dovuto a norma di legge e di contratto per retribuzioni, contributi previdenziali, ecc.

La gestione amministrativa del fondo è affidata alla Cassa Edile che avrà anche il compito di verificare la correttezza contabile delle risorse impiegate.

Il contributo a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile di cui al comma precedente rimarrà fisso per tutta la durata del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di comparto produttivo (di seguito denominato RLST) verrà eletto o designato dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori sulla base dei requisiti di competenza, affidabilità e professionalità. La valutazione di idoneità sarà affidata all'Organismo paritetico provinciale (CPT) in relazione ai risultati dell'attività di formazione di cui al successivo comma.

Il rappresentante RLST, al fine di accrescere le conoscenze in materia, dovrà obbligatoriamente partecipare ad un corso formativo della durata di 80 ore gestito dalla Scuola Edile ed attestato dal CPT. Gli Organismi paritetici provinciali (Scuola e CPT) stabiliranno le modalità organizzative di tale corso.

Il RLST dovrà svolgere esclusivamente attività inerente la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e garantire la non interferenza con l'attività sindacale o con iniziative incompatibili con il proprio ruolo. Il CPT avrà il compito di verificare e controllare il rispetto di tali impegni.

Le parti sociali territoriali, di concerto con i responsabili gestionali degli Organismi paritetici locali, garantiranno la disponibilità, presso uno degli stessi Organismi, di locali idonei, di attrezzature e documentazione per consentire il regolare svolgimento dell'attività del rappresentante territoriale di comparto produttivo.

1) Modalità di designazione

Le organizzazioni sindacali, prima della designazione formale del RSLT, consulteranno i lavoratori occupati nelle imprese di detto comparto attive nello stesso, che risulteranno sprovviste di un rappresentante interno.

La designazione sarà formalizzata con lettera a firma congiunta dei Segretari territoriali delle OO/SS di categoria, (debitamente controfirmata per accettazione da parte dell'interessato), indirizzata alle imprese interessate, alle Associazioni dei datori di lavoro competenti per territorio ed al CPT.

Il RLST resta in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca disposta dalle OO/SS territoriali di categoria, su sollecitazione dei lavoratori interessati.

2) Gestione separata

Il RSLT opererà sulla base degli orientamenti stabiliti dalle OO/SS territoriali di settore e informerà sistematicamente, secondo quanto previsto dal regolamento, il CPT della sua attività mediante:

- relazioni sulle visite effettuate, anche con l'ausilio di apposite schede;
- resoconti sulle situazioni di rispetto generale delle norme e sulle difficoltà incontrate;

anche professionale, o per infortunio sul lavoro, nelle seguenti misure:

MALATTIA	ACCANTONAMENTO NETTO
Per le giornate di carenza Inps	14,20%
Dal 4° giorno al 270° giorno (periodo massimo di conservazione del posto di lavoro)	14,20%
Dal 4° giorno al 365° giorno (periodo massimo di conservazione del posto di lavoro per operai con più di tre anni di anzianità)	14,20%
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE	
ACCANTONAMENTO NETTO	
Per il giorno di infortunio e per le giornate di carenza INAIL	14,20%
Dal 4° giorno al 90° giorno	5,70%
Dal 91° giorno in poi fino a guarigione clinica	3,60%

Le suddette percentuali devono computarsi sulla base dell'orario normale di lavoro di cui al precedente articolo 4 (40 ore settimanali) durante l'assenza dell'operaio.

Gli importi delle percentuali di cui ai commi precedenti, devono essere accantonati presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona con versamenti mensili posticipati, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 14.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione :

- Del FERRAGOSTO
per le somme accantonate dal mese di Ottobre al mese di Marzo;
- Del S. NATALE
per le somme accantonate dal mese di Aprile al mese di Settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo solo nei casi previsti dallo Statuto e Regolamento della Cassa Edile.

Articolo 13 CASSA EDILE

Dal 1° Ottobre 2006 il contributo assistenziale da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona è fissato nella misura del **2,200% complessivo, di cui 1,840% a carico dei datori di lavoro e 0,360% a carico degli operai**, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, EDR incluso, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del C.C.N.L. citato.

La quota a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro ad ogni singolo periodo di paga.

Il versamento da parte del datore di lavoro alla Cassa Edile del contributo assistenziale viene effettuato mensilmente da parte del datore di lavoro unitamente a tutte le altre percentuali contributive dovute al medesimo Ente con le modalità di cui all'art. 14 del presente contratto.

Le parti stipulanti convengono inoltre di affidare alla Cassa Edile l'incarico per la raccolta delle dichiarazioni scritte ricognitive degli obblighi di cui all'art. 36 punto b) del C.C.N.L. 20 maggio 2004 che i datori di lavoro e gli operai debbono rilasciare a seguito della iscrizione alla Cassa Edile stessa.

NOTA A VERBALE

Le parti contraenti, nell'ottica ed in ottemperanza ai principi di una maggiore trasparenza e corretta gestione amministrativa dei diversi Fondi costituiti presso la Cassa Edile, convengono di assegnare espresso mandato al Comitato di Gestione dello stesso Ente per la determinazione della percentuale di incidenza del costo direttamente imputabile alla gestione autonoma di ciascun fondo in essere alla data del 1° gennaio 2003.

Inoltre, confermando le indicazioni del Comitato di Gestione della Cassa Edile, si ribadisce la necessità di un rafforzamento dei controlli amministrativi da parte della Cassa Edile tramite l'istituzione di una specifica figura professionale per il recupero dei contributi non versati alla Cassa Edile stessa e per la promozione delle iscrizioni delle imprese del settore e della regolarità contributiva.

Articolo 14 MODELLI DI DENUNCIA E DI VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE

In attuazione dell'Accordo Sindacale Nazionale del 3 Ottobre 2001, a decorrere dal **1° gennaio 2003** la Cassa Edile di Cremona adotta il modello di denuncia allegato al medesimo accordo Sindacale Nazionale.

Con la stessa decorrenza gli adempimenti di denuncia e di versamento delle Imprese alla Cassa Edile dovranno avere periodicità mensile.

Articolo 15 QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 36 lettera c), sesto comma del C.C.N.L. 20 maggio 2004, **le quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai sono stabilite nella misura massima complessiva dello 0,930% , (0,93% a carico datore di lavoro e 0,93% a carico operaio).**

ACCORDO PROVINCIALE PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE DI COMPARTO PRODUTTIVO (RLST)

In Cremona, 9 Luglio 1998

tra

- il COLLEGIO IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CREMONA, rappresentato dal Presidente Geom. ARNALDO PAGLIARI, e dalla Delegazione degli Imprenditori Edili presieduta dal Geom. GIUSEPPE TORCHIO e composta dai Signori: Geom. FABIO GALLIGANI - RENZO MUSONI - Geom. MASSIMO VAGO - assistiti dal Geom. LUIGI DE MICHELI, Direttore del Collegio stesso

e

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA ED INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.) Sindacato Provinciale di Cremona, rappresentata dal SIG. PIERLUIGI ROMAGNOLI Segretario Provinciale e dai Signori:
ANDREA BIAZZI - LUIGI FOGGIO;
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A. - C.I.S.L.) Sindacato Provinciale di Cremona, rappresentata dal Sig. OSVALDO MURRI DI TODARO Segretario Provinciali e dai Signori: LUIGI DONDI - MAURO TOSCANI;
- la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO, (Fe.N.E.A.L. - U.I.L.) Sindacato Provinciale di Cremona, rappresentata dal Sig. GIOVANNI CLAUDIO SUCCI Segretario Provinciale;

si conviene quanto segue:

per le imprese o unità produttive iscritte alla Cassa Edile di Cremona operanti nell'ambito provinciale, all'interno delle quali non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si provvede mediante la designazione di un incaricato che svolgerà le proprie funzioni esclusivamente con riferimento a dette imprese.

In relazione all'evoluzione del settore ed all'andamento del fondo istituito dal successivo punto 4) Oneri e Finanziamenti, il numero dei R.L.S.T. potrà essere verificato in accordo fra le parti firmatarie del presente accordo.

godere dell'agevolazione trascorsi 6 mesi, sempre che abbia regolarizzato la propria posizione contributiva e, durante tale semestre, non abbia mai sospeso la posizione stessa ed abbia provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed ai versamenti dovuti.

E) Resta inteso che, qualora con accordo tra le Organizzazioni nazionali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore edile avesse attuazione quanto previsto dall'art. 108 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 – norma premiale per i versamenti in Cassa Edile -, le pattuizioni locali oggetto del presente regolamento unitamente allo stesso saranno automaticamente sospese.

F) Tutti i termini per gli adempimenti previsti, se cadenti di sabato o in giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Restano ferme nelle aliquote ad oggi vigenti, le altre contribuzioni dovute alla Cassa Edile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Detta percentuale è da computarsi sulla stessa base imponibile del contributo assistenziale e da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona.

La quota territoriale di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto, alla Cassa Edile suddetta.

Le quote di adesione contrattuale devono essere versate, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, unitamente alle altre percentuali dovute al medesimo Ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36 lettera c), secondo comma, del C.C.N.L. 20 maggio 2004, in aggiunta alle quote di cui sopra è dovuta una **quota nazionale di adesione contrattuale dello 0,22% a carico del datore di lavoro e dello 0,22% a carico dell'operaio.**

Per la quota nazionale di adesione contrattuale si applicano gli stessi criteri e modalità sopra descritti per la quota di adesione contrattuale territoriale.

Articolo 16 ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - A.P.E.

Il contributo a carico dei datori di lavoro, di cui all'art.29 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, a copertura degli oneri relativi alla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile è fissato, a **decorrere dal 1° Ottobre 2006**, nella **misura complessiva del 3,60%** e potrà essere modificato, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le parti stipulanti il presente contratto.

Detto contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, EDR incluso, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico delle festività nazionali e infrasettimanali di cui all'art.17 del C.C.N.L. citato e deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, alla quale sono affidati in gestione speciale, tutti i compiti previsti dal regolamento di attuazione dell'art.30 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio sono attribuite alla Cassa Edile come previsto dall'allegato c) al C.C.N.L. citato.

A far data dal 1° ottobre 2006, per le imprese virtuose e in possesso di requisiti che verranno definiti con successivo Accordo Sindacale, l'aliquota della contribuzione APE fissata per la generalità delle imprese, è diminuita dello 0,45%. Conseguentemente l'aliquota premiale APE risulterà pari al 3,150% . (ALLEGATO B)

Articolo 17 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Fermo restando quanto previsto dall'art.9 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 circa la sospensione e riduzione dell'orario di lavoro nonché della legge 6.8.1975 n°427 riguardante la Cassa Integrazione Guadagni per il settore edile, le imprese sono tenute, qualora ricorrano i presupposti delle norme di leggi vigenti in materia, a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali facendo ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Le imprese provvederanno ad anticipare al saldo del periodo di paga nel quale si è verificata la sospensione o riduzione di orario, la liquidazione delle somme spettanti ai lavoratori loro dipendenti a titolo di integrazione guadagni.

Tale **anticipazioni** verranno corrisposte, indipendentemente dal fatto che la sospensione sia parziale o totale, **in una misura comunque non superiore al corrispettivo di ore 24 settimanali** di salario integrato ed avranno il carattere di acconto sui salari qualora, per motivi non imputabili al datore di lavoro, la domanda di integrazione venisse respinta.

Ai sensi dell'art.2 della Legge 6.8.1975 n°427, qualora l'impresa non inoltri la domanda di intervento della Cassa Integrazione Guadagni o la presenti tardivamente, e se dalla inadempienza ad essa imputabile derivi la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento di integrazione salariale, la ditta medesima è tenuta a corrispondere direttamente il trattamento previsto.

DICHIARAZIONE VERBALE.

In tutti i casi di eventi meteorologici (pioggia -- neve -- gelo -- ecc...) per i quali l'impresa è tenuta, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali, l'operaio è obbligato a presentarsi sul luogo di lavoro salvo che non sia stato espressamente esonerato dal proprio datore di lavoro o da un suo rappresentante.

Articolo 18 DIRITTI SINDACALI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 circa il diritto degli operai alla partecipazione delle Assemblee retribuite indette dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori, oltre al diritto di **10 ore all'anno per i dipendenti da imprese superiori alle 15 unità, e di 8 ore annue per i dipendenti di imprese dalle 5 alle 15 unità**, anche per i dipendenti da aziende inferiori ai 5 è previsto il diritto di **4 ore annue** di Assemblea retribuita.

del C.C.N.L. citato. Per poter beneficiare di tale riduzione le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione ininterrotta alla Cassa Edile da almeno 60 mesi.
2. Non aver mai intrapreso controversie legali nei riguardi della Cassa Edile nei 60 mesi precedenti a quello nel quale opera la riduzione contributiva.
3. Nel periodo 1° ottobre 2001-30 settembre 2006 aver denunciato per ciascun operaio almeno 140 ore di media mensile.
Tale requisito è richiesto limitatamente alle imprese che nel periodo indicato erano iscritte alla Cassa Edile.
4. Nel periodo di riferimento indicato al punto primo, aver provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed al versamento della contribuzione complessivamente dovuta alla Cassa Edile inclusi gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia prevista dal C.C.N.L. di settore. Detto requisito si intende soddisfatto qualora il versamento della contribuzione e degli accantonamenti sia stato effettuato entro i termini vigenti per le comunicazioni delle informazioni periodiche alla Banca dati nazionale delle imprese (BNI) da parte della Cassa Edile.
5. A decorrere del 1° ottobre 2007, denunciare e versare ogni mese per ciascun operaio almeno 150 ore di media mensile. Si considerano comunque utili al fine del raggiungimento del requisito le ore di assenza:
 - Per malattia, infortunio e malattia professionale.
 - Per sospensione o riduzione dell'attività con intervento della Cassa integrazione.
 - Per ferie, permessi, retribuiti, permessi non retribuiti nel limite di 40 ore annue.
 - A seguito di provvedimento restrittivi adottati dall'autorità giudiziaria.
 - Previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante "Norme a tutela della maternità e paternità".
 - Per assistenza a parente disabile.
 - Per donazione sangue.
 - Per congedo matrimoniale.
 - Per richiamo alle armi o vigili del fuoco o protezione civile.

B) L'aliquota premiale APE, spettante per semestri interi di anno solare, decorre a partire dai versamenti delle contribuzioni complessivamente dovute alla Cassa Edile afferenti al mese di ottobre 2006.

C) Tutte le imprese, anche quelle in possesso dei requisiti per poter beneficiare della riduzione di cui al presente regolamento, ogni mese verseranno l'aliquota della contribuzione APE fissata per la generalità delle imprese. La Cassa Edile, alla fine di ogni semestre successivo a quello di spettanza dell'agevolazione, invierà alle imprese in possesso dei requisiti apposita comunicazione indicante l'importo a rimborso risultante dall'applicazione del presente regolamento.

D) L'impresa che perde il diritto alla riduzione contributiva per il mancato rispetto della regolarità negli adempimenti e versamenti sopra previsti, potrà nuovamente

ALLEGATO B)

ACCORDO PROVINCIALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ALIQUTA PREMIALE A.P.E.

In Cremona, addì 12 marzo 2007,

L'Associazione Costruttori Ance Cremona

e

le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona, costituite da, in ordine alfabetico:

- La Federazione Italiana Lavoratori Costruttori ed Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.-UIL
- La Federazione Italiana Lavoratori Costruttori ed Affini - F.I.L.C.A.-CISL
- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A.- CGIL

visto

il Verbale di Accordo, 3 ottobre 2006, per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del c.c.n.l. 20 maggio 2004,

convengono e stipulano quanto segue

con riferimento all'art. 15 del vigente c.c.p.l., come modificato dall'Accordo citato, le Parti confermano che la nuova disciplina relativa all'aliquota premiale della contribuzione APE è stata istituita quale riconoscimento a favore delle imprese che dimostrino una consolidata regolarità negli adempimenti nei confronti della Cassa Edile di Cremona.

Tutto ciò premesso le parti sottoscritte approvano il seguente regolamento.

A) A far data dal 1° ottobre 2006, per le imprese in possesso dei requisiti di seguito specificati, l'aliquota della contribuzione APE fissata per la generalità delle imprese (3,60%) è diminuita dello 0,45%. Conseguentemente l'aliquota premiale della contribuzione APE è fissata nella misura del 3,15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, EDR incluso, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico delle festività nazionali e infrasettimanali di cui all'art. 17

Inoltre i permessi retribuiti per i membri dei Comitati Direttivi delle Federazioni dei Sindacati Provinciali, di cui al punto b) dell'art. 105 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, potranno essere cumulati annualmente nell'ambito delle 96 ore annue.

Articolo 19 AMBIENTE DI LAVORO

Quando, per comune previsione tra l'imprenditore e i rappresentanti sindacali aziendali, i lavori del cantiere abbiano **durata superiore a mesi 5 (cinque)** l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

- Spogliatoio riscaldato durante i mesi invernali;
- Refettorio riscaldato durante i mesi invernali.

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni suindicate, debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari con acqua corrente ed attrezzature atte a consentire ai lavoratori di conservare e riscaldare le vivande ed a lavarne i relativi recipienti.

Quando il cantiere abbia **durata inferiore a mesi 5 (cinque)**, l'impresa deve comunque provvedere affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi nelle vicinanze dei cantieri.

Articolo 20 COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Le Parti contrattuali, attribuendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri edili nonché al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, ribadiscono l'importanza del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, costituito nella Provincia di Cremona in attuazione del punto 2 dell'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del C.C.P.L. 11.11.1986 e della art. 109 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, come strumento idoneo a promuovere lo studio e l'attuazione di tutte le misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore, nonché al controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In tale ottica il Comitato è impegnato a sviluppare tutte quelle iniziative di informazione che consentono la più diffusa conoscenza della normativa antinfortunistica, nonché ad intervenire con le modalità previste, nei luoghi di lavoro per facilitare il rispetto della normativa antinfortunistica ambientale.

Il contributo a carico dei datori di lavoro per il funzionamento del Comitato Paritetico Territoriale (CPT) è stabilito nella **misura massima pari allo 0,30%** da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, EDR incluso .

Detta percentuale deve essere versata alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona unitamente alle altre percentuali contributive dovute alla stessa Cassa Edile, alla quale è stata affidata l'esazione del contributo stesso.

Il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) nell'intento di ottimizzare la propria attività nel campo della formazione sulla sicurezza potrà sviluppare progetti, corsi ed altre **iniziative a favore degli imprenditori edili** finanziabili volta per volta da contributi straordinari a carico della quota parte del 25% dell'ammontare del contributo dello 0,225% per il finanziamento dei costi di azienda di cui all'Accordo Sindacale Provinciale 11 dicembre 2003.

Il finanziamento sarà erogabile previa presentazione ed approvazione dei relativi piani di spesa da parte degli organismi rappresentativi delle imprese firmatarie del presente accordo. Tutto quanto sopra specificato avrà decorrenza dalla data di rinnovo dell'Accordo Sindacale 11 dicembre 2003 con il quale è stata definita l'applicazione dell'art.21 del C.C.P.L. relativo al RLST. (ALLEGATO D)

Articolo 21

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE DI COMPARTO PRODUTTIVO (RLST)

Si conferma l'Accordo provinciale del 9 luglio 1998 per la costituzione del R.L.S.T. con i compiti ad esso attribuiti dal medesimo Accordo nonché il successivo Accordo del 11 dicembre 2003 con il quale sono state definite le attribuzioni del Comitato di indirizzo, l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del R.L.S.T. - (ALLEGATI C e D)

Inoltre si conviene che le riunioni del Comitato di indirizzo debbano avere una cadenza minima trimestrale e che alle stesse sarà ammesso in qualità di invitato permanente, il Direttore Amministrativo della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona.

Il Comitato certifica ed autorizza la liquidazione delle spese degli RLST previa consegna della relativa documentazione.

Il **contributo** a carico di tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Cremona per la copertura dei costi per l'attività del RLST e per quelli di azienda, è stabilito nella

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CREMONA 1° SETTEMBRE 2007

1° indicatore: ore di CIG per mancanza di lavoro

	Orario	Mensile	20%
Meno di 3200	0,1000	17,3000	valore base + 25%
Da 4199 a 3200	0,0880	15,2240	valore base + 10%
Da 4200 a 6200	0,0800	13,8400	valore base
Da 6201 a 8200	0,0720	12,4560	valore base - 10%
Oltre 8200	0,0600	10,3800	valore base - 25%

2° indicatore: n° dipendenti iscritti alla Cassa Edile

	Orario	Mensile	20%
Oltre 3300	0,1000	17,3000	valore base + 25%
Da 3001 a 3300	0,0880	15,2240	valore base + 10%
Da 2500 a 3000	0,0800	13,8400	valore base
Da 2499 a 2200	0,0720	12,4560	valore base - 10%
Meno di 2200	0,0600	10,3800	valore base - 25%

3° indicatore: n° imprese iscritte alla Cassa Edile

	Orario	Mensile	20%
Oltre 800	0,1000	17,3000	valore base + 25%
Da 751 a 800	0,0880	15,2240	valore base + 10%
Da 550 a 750	0,0800	13,8400	valore base
Da 549 a 500	0,0720	12,4560	valore base - 10%
Meno di 500	0,0600	10,3800	valore base - 25%

4° indicatore: imponibile Cassa Edile

Milioni di Euro	Orario	Mensile	25%
Oltre 30	0,1000	17,3000	valore base + 25%
Da 29 a 30	0,0880	15,2240	valore base + 10%
Da 29 a 26	0,0800	13,8400	valore base
Da 25 a 23	0,0720	12,4560	valore base - 10%
Meno di 23	0,0600	10,3800	valore base - 25%

ALLEGATO A)

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
PER LA PROVINCIA DI CREMONA
1° OTTOBRE 2006**

1° indicatore: ore di CIG per mancanza di lavoro

	Orario	Mensile	20%
Meno di 3200	0,0370	7,5688	valore base + 25%
Da 4199 a 3200	0,0360	6,6605	valore base +10%
Da 4200 a 6200	0,0350	6,0550	valore base
Da 6201 a 8200	0,0315	5,4495	valore base - 10%
Oltre 8200	0,0330	4,5413	valore base - 25%

2° indicatore: n° dipendenti iscritti alla Cassa Edile

	Orario	Mensile	20%
Oltre 3300	0,0370	7,5688	valore base +25%
Da 3001 a 3300	0,0360	6,6605	valore base + 10%
Da 2500 a 3000	0,0350	6,0550	valore base
Da 2499 a 2200	0,0340	5,4495	valore base - 10%
Meno di 2200	0,0330	4,5413	valore base - 25%

3° indicatore: n° imprese iscritte alla Cassa Edile

	Orario	Mensile	25%
Oltre 800	0,0370	7,5688	valore base +25%
Da 751 a 800	0,0360	6,6605	valore base +10%
Da 550 a 750	0,0350	6,0550	valore base
Da 549 a 500	0,0340	5,4495	valore base - 10%
Meno di 500	0,0330	4,5413	valore base - 25%

4° indicatore: imponibile Cassa Edile

Milioni Euro	Orario	Mensile	25%
Oltre 30	0,0370	7,5688	valore base +25%
Da 29 a 30	0,0360	6,6605	valore base +10%
Da 29 a 26	0,0350	6,0550	valore base
Da 25 a 23	0,0340	5,4495	valore base - 10%
Meno di 23	0,0330	4,5413	valore base - 25%

percentuale massima dello 0,225% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, EDR incluso.

Detto contributo deve essere versato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona unitamente alle altre percentuali contributive dovute alla stessa Cassa Edile, alla quale è stata affidata l'esazione del contributo stesso.

Fermo il predetto accordo 11 dicembre 2003 con il quale è stata definita l'applicazione del presente articolo e preso atto delle esigenze di valorizzazione dell'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale le parti sottoscritte convengono quanto segue:

1. L'ammontare del contributo dello 0,225% per il finanziamento dei costi per l'attività del RLST e per quella di azienda è attribuito per il 75% netto alla copertura del costo complessivo di finanziamento del RLST medesimo e per il restante 25% per la copertura dei rimborsi alle imprese dei costi relativi all'attività svolta dagli RLS aziendali;
2. L'entità del rimborso alle imprese è effettuato sulla base del costo orario, spese generali incluse, riportato nelle tabelle del costo della manodopera edile dall'ANCE della provincia di Cremona.

Tutto quanto sopra specificato avrà decorrenza dalla data di rinnovo dell'Accordo indicato in premessa dell'11 dicembre 2003.

Articolo 22

PREVIDENZA COMPLEMENTARE (PREVEDI)

In attuazione al disposto dell'art. 21 del C.C.P.L. 18 dicembre 2002 è costituito presso la Cassa Edile di Cremona uno specifico Fondo denominato PREVEDI per il rimborso dell'importo della percentuale a carico delle imprese riferita alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a seguito dell'adesione volontaria al sistema di previdenza complementare di settore da parte dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

Il contributo a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del Fondo è stabilito nella misura dello 0,050% da calcolarsi sulla retribuzione denunciata alla Cassa Edile agli effetti del calcolo delle percentuali per gratifica natalizia e ferie, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento per le festività di cui all'art. 17 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Le modalità applicative della mutualizzazione degli oneri della Previdenza Complementare a carico delle imprese sono definite dall'Accordo Sindacale 9 luglio 2003. (ALLEGATO E)

Articolo 23

FONDO FALLIMENTO

Le parti stipulanti convengono di costituire presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, **con decorrenza 1° Gennaio 2003**, un Fondo autonomo al fine di riconoscere ai lavoratori dipendenti da imprese fallite, il pagamento dell'Ape ordinaria, **totalmente finanziato da un contributo a carico dei lavoratori nella misura dello 0,100%** della retribuzione denunciata alla Cassa Edile agli effetti del calcolo delle percentuali per gratifica natalizia e ferie.

Detto contributo sarà trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente ai contributi dovuti alla Cassa Edile del lavoratore.

Si conviene inoltre che, a partire dalla predetta data, il Fondo stesso si farà carico al riconoscimento dell'Ape ordinaria.

Dal 1° gennaio 2004 in aggiunta a quanto sopra, verranno riconosciuti anche i relativi accantonamenti.

Tutto quanto sopra, entro la capienza del Fondo stesso e secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento. (ALLEGATO F)

Articolo 24

INDUMENTI DI LAVORO

Al fine di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza per i lavoratori, le parti concordano la distribuzione degli indumenti di lavoro da parte della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona in base alle indicazioni ed ai criteri che saranno definiti dal Comitato di Gestione della stessa Cassa Edile e compatibilmente con le disponibilità dello specifico Fondo appositamente costituito presso il medesimo Ente.

Il Fondo è alimentato da un **contributo dello 0,350%** a carico di tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile, con decorrenza 1° Ottobre 2006, da computarsi sulla retribuzione denunciata alla stessa Cassa Edile agli effetti del calcolo delle percentuali per gratifica natalizia e ferie.

Detto contributo deve essere versato alla Cassa Edile unitamente alle altre percentuali contributive dovute al medesimo Ente.

Il lavoratore in servizio è tenuto ad utilizzare gli indumenti di lavoro.

NOTA A VERBALE

Le parti prendono atto che, ai sensi del quinto comma, lettera d) del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuali, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 25

NORME DI SALVAGUARDIA

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo integrativo, hanno provveduto a disciplinare le materie demandate dall'art.38 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 alla loro competenza e che, pertanto, esse sono impegnate a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, il vigente contratto nazionale di lavoro ed il presente accordo integrativo per tutto il periodo della loro vigenza.

Articolo 26

VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA

Il Contratto Integrativo della Provincia di Cremona si applica a decorrere dal 1° Ottobre 2006, salvo le diverse decorrenze per i singoli istituti, **ed avrà scadenza il 31 Dicembre 2009**, fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla contrattazione nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
ANCE CREMONA**

**F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
F.E.N.E.A.L. - U.I.L.**